

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento Protezione Civile - Caserta - **Decreto dirigenziale n. 57 del 11 febbraio 2010 – d. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 269 comma 8. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per modifica sostanziale. Ditta: EDILFEOLA TRASPORTI di Nunzio Feola sas. Sede legale: Capodrise (CE) via Acconcia n. 10. Sede operativa: Recale (CE) via Ponteselice n. 79. Attività: riciclo e recupero di altre sostanze inorganiche (operazioni R5).**

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni, art. 269 comma 1, per tutti gli impianti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ad eccezione degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale e degli impianti di cui ai commi 14 e 16 dell’art. 269 e comma 5 art. 272;
- che l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell’art. 268, comma 1, lettera o) normativa succitata;
- che il comma 8 del citato articolo 269 stabilisce che: “Il gestore che intende sottoporre un impianto ad una modifica, che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui al comma 2 o nell’autorizzazione di cui al comma 3 o nell’autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203, o nei documenti previsti dall’articolo 12 di tale decreto... (omissis)... ne dà comunicazione all’autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta una domanda di aggiornamento ai sensi del presente articolo”;
- che la ditta EDILFEOLA TRASPORTI di Nunzio Feola sas, con sede legale nel comune di Capodrise (CE) via Acconcia n. 10, è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera con D. D. n. 37 del 18/03/2009 per l’attività di vendita di articoli igienico-sanitari e da costruzione, nonché di produzione di materiali inerti e da recupero, con sede operativa in Recale (CE) via Ponteselice n. 79, ai sensi dell’art. 269 comma 2 D.Lgs. 152/06;
- che il sig. Nunzio Feola, nato a Capodrise il 26/08/1974, legale rappresentante della ditta EDILFEOLA TRASPORTI sas, ha presentato domanda di autorizzazione, ai sensi dell’art. 269 comma 8 D. Lgs. 152/2006, per modifica sostanziale del citato impianto, consistente nel riciclo e recupero di altre sostanze inorganiche, mediante operazione R5;
- che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore n. 806580 del 21/09/2009 – integrata con nota prot. n. 0872998 del 12/10/2009 - è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante che le emissioni rispetteranno i limiti stabiliti dalle vigenti normative e che i quantitativi giornalieri delle materie prime utilizzate sono di circa 10.000 Kg di rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato;

RILEVATO

- che la Conferenza di Servizi, tenutasi il 30/11/2009, ha acquisito agli atti la copia della richiesta di iscrizione all’Albo Provinciale presentata dalla ditta per la procedura semplificata, con l’indicazione del limite massimo di un quantitativo non superiore alle 3.000 t/annue e comunque inferiore a 10 t/g per operazioni

R5 di rifiuti non pericolosi e ha ritenuto che tale quantitativo rappresenti il “limite legale” della capacità produttiva massima dell’impianto;

- che la predetta Conferenza ha espresso parere favorevole all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera; che la società ha successivamente trasmesso, con nota acquisita agli atti di questo Settore prot. n. 0070251 del 27/01/2010, la copia della comunicazione inviata alla Provincia di Caserta in data 25/01/2010 dalla quale si evince - in riferimento all’ampliamento per l’attività di recupero R5 e ai fini della relativa iscrizione nell’Albo Provinciale - che il ciclo di lavorazione non supererà le quantità di 3000 t/annue e il limite di 10 t/giorno;

RITENUTO di autorizzare, conformemente alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, alle emissioni in atmosfera la ditta EDILFEOLA TRASPORTI sas, con sede operativa in Recale (CE) via Ponteselice n. 79, esercente attività di riciclo e recupero di altre sostanze inorganiche mediante operazioni R5;

VISTI

il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
la Legge n. 241/90 e s. m. i.;
il D.D. n. 18 del 10/08/2009 dell’A.G.C. 05;

In conformità dell’istruttoria effettuata dal Settore, della proposta del responsabile del procedimento e della dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente di Servizio e fatti salvi, comunque, tutti i visti, le autorizzazioni e i nulla osta di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali per l’esercizio dell’attività

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e riportato, di:

1.autorizzare, ai sensi dell’art. 269 comma 8 del Decreto Legislativo n. 152/06, la ditta EDILFEOLA TRASPORTI sas, con sede operativa in Recale (CE) via Ponteselice n. 79, esercente attività di riciclo e recupero di altre sostanze inorganiche mediante operazioni R5, alle emissioni in atmosfera, come di seguito specificate:

PUNTI DI EMISSIONE	PROVENIENZA DELLE EMISSIONI	INQUINANTI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
Emissioni diffuse	Cumuli materiali inerti e frantumazione meccanica inerti	Polveri totali	Nebulizzazione acqua e teloni di copertura

2.obbligare la ditta all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

- rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- contenere le emissioni prodotte nei valori di cui alla relazione allegata all’istanza e comunque nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia;
- le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Di-

sinquinamento di Caserta della G. R. della Campania, alla Provincia di Caserta, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Caserta;

e)gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza;

f)provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;

g)rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:

- comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;

- richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3.precisare che:

a)l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;

b)la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

4.demandare all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Caserta, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;

5. precisare altresì che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D. D. n.154/2007 dell'A.G.C. 05, sono a carico della ditta interessata;

6.stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/06;

7. notificare il presente provvedimento alla ditta EDILFEOLA TRASPORTI sas;

8. inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Recale, alla Provincia di Caserta, all'Asl Caserta ex Ce 1 e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Caserta;

9. inoltrare copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dott.ssa Maria Flora Fragassi